



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 48/2022 del Consiglio Comunale

Adunanza di **PRIMA** convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie 2022 – art. 20 c. 7 D.Lgs. 175/2016. Ricognizione al 31.12.2021 ed atti connessi.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** alle ore **19,00** del giorno **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE**, nella sala consigliare presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi di convocazione diramati dal Presidente del Consiglio comunale e notificati a termine di legge e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. ANTOLINI EUGENIO | 9. ALTERIO MARIA RITA |
| 2. BERTASO DANIELE | 10. DORNA LUCA |
| 3. FAILONI MARIO | 11. SFORZA MIRKO |
| 4. FIORONI GIANMARCO | 12. SCALFI LUCA |
| 5. GIRARDINI MIRELLA | 13. STEFANI ROBERTO |
| 6. PAROLARI ROMINA | 14. ARMANI ALBERTO |
| 7. SALVATERRA FERRUCCIO | |
| 8. ZAMBONI ROBERTO | |

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

1. SANTONI KARYN
2. ROSSARO NICOLA
3. CAPPELLO OMAR
4. NICOLUSSI FEDERICO

PRESENTI n. 14 ASSENTI n. 4

La Signora **MIRELLA GIRARDINI** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio comunale** ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. DIEGO VIVIANI**, dato atto che in precedenza è stata accertata la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti procedendo ad appello nominale, e che la seduta è stata dichiarata aperta, procede alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto e posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie 2022 – art. 20 c. 7 D.Lgs. 175/2016. Ricognizione al 31.12.2021 ed atti connessi.

MZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

VISTO che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

DATO ATTO che il Comune di Tione di Trento, ai sensi degli articoli 1 e 2 del C.E.L. è, in quanto Comune, Ente a fini generali rappresentativo della Comunità locale di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo con attribuzione di tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montale, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)

RICORDATO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Tione di Trento ove siano rispettate le previsioni di cui al T.U.S. P e che le società in house providing, sulle quali viene esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RICHIAMATI i provvedimenti del M.E.F. ed in particolare gli indirizzi in merito a ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie trasmesse dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 14.11.2022.

RILEVATO che, per effetto dell'art. 7 co. 11 l.p. n. 19/2016 e della normativa ivi richiamata il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute ed all'eventuale razionalizzazione delle stesse;

TENUTO CONTO che devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi una delle seguenti condizioni, ai sensi della normativa provinciale vigente:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente;

CONSIDERATO che alcune partecipazioni sono tali da generare utili e dividendi per l'amministrazione e che la permanenza di adeguate entrate proprie del Comune è condizione basilare per permettere un livello adeguato di resa dei servizi alla Comunità e che quindi vanno considerate con particolare favore le partecipazioni che generano entrate per l'Amministrazione.

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni.

CONSIDERATO che il Comune di Tione di Trento con deliberazione consiliare n. 54/2021 ha provveduto alla ricognizione delle proprie partecipate concludendo che le stesse potevano essere mantenute tranne che per la partecipata indiretta tramite Consorzio dei Comuni in Cassa Rurale Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra bcc..

Dato atto che il Consorzio dei Comuni ha comunicato di aver dato inizio alla pratica per la dismissione di detta partecipazione, come evidenziato nella deliberazione consiliare n. 54/2021 predetta, che si richiama, e che allo stato, dalle informazioni in possesso, la pratica non è stata conclusa.

CONSIDERATO infine che, ai sensi della normativa vigente in Provincia di Trento, la revisione delle partecipate va effettuata ogni tre anni salva una facoltativa revisione annuale e ritenuto di provvedervi.

DATO ATTO che il Comune di Tione di Trento al 31.12.2021 detiene partecipazioni DIRETTE nelle seguenti società:

GEAS SPA
SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE S.C.
TREGAS SRL
TRENTINO DIGITALE SPA
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

E le seguenti partecipazioni INDIRETTE:

- per tramite di CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C. partecipazioni indirette in SET DISTRIBUZIONE SPA, FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE S.C., CASSA RURALE DI TRENTO B.C.C. S.C..

DATO ATTO che le partecipazioni dell'Azienda Speciale del Comune, ASM Tione, saranno censite dalla stessa in quanto le recenti LINEE GUIDA del MEF hanno specificato che le

Aziende Speciali devono procedere direttamente alla ricognizione delle partecipate ed agli atti ed ai compiti a ciò connessi e che quindi il Comune non censisce le partecipazioni indirette tramite ASM;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

VERIFICATO che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, ad eccezione di quanto specificato per la partecipazione indiretta in Cassa Rurale di Trento bcc s.c..

PREMESSO quanto sopra;

VISTO il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il T.U.S.P. di cui al D.Lgs. 19/8/2016 n. 175;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Segretario Generale ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Vista la deliberazione giunta n. 67/2022 dd. 12.04.2022 "Atto di indirizzo per la gestione del Bilancio 2022".

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

CON n. 14 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti, espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da elenco e precisazioni in premessa e da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e

- sostanziale e che viene approvato con le specificazioni previste nelle schede relative alle singole società partecipate;
2. **di dare atto** che non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, e richiamato quanto esposto in premessa con riferimento alle partecipazioni indirette ed in particolare alla procedura in corso da parte del Consorzio dei Comuni per procedere alla dismissione della partecipazione nella Cassa Rurale Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra bcc in premessa citata.
 3. **di incaricare** il Sindaco e gli Uffici degli atti esecutivi del presente provvedimento;
 4. **di dare atto** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
 5. **di dare atto** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
 6. **di dichiarare**, con n. 14 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti, espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
 7. **di dare** evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mirella Girardini
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
firmato digitalmente

Questa deliberazione, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).